



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 01/02/2024

DETERMINAZIONE N. 8/ANA: ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DELLA SOCIETÀ "SALÒ CASE DI GHYS DAVID BONIFACE E C. S.A.S."

IL DIRIGENTE DELL'AREA ANAGRAFICA

esaminati gli atti del procedimento di verifica dinamica della permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione (revisione quadriennale) ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 26 ottobre 2011, relativo alla società "Salò Case di Ghys David Boniface e C. S.a.s.", con sede in Salò (BS) via Bolzati n. 5, iscritta nel Registro delle Imprese al n. 01989810989;

preso atto che la società "Salò Case di Ghys David Boniface e C. S.a.s." con atto del 16 novembre 2023, iscritto nel Registro delle Imprese di Brescia in data 11 dicembre 2023 (prot. 171774 del 5 dicembre 2023) ha modificato la propria denominazione in "Ghys David e C. S.a.s." e trasferito la sede sociale in Padenghe sul Garda Via C. Fondrini n. 4A;

verificato che l'impresa in parola, iscritta al n. 400996 del Repertorio Economico Amministrativo (REA) tenuto dalla Camera di Commercio di Brescia, esercita, dall'11 giugno 1998, l'attività di agenti d'affari in mediazione nel settore immobiliare e con mandato a titolo oneroso, svolta solo nei giorni di sabato e domenica, e che il signor David Boniface Ghys risulta essere socio accomandatario e preposto alla mediazione;

verificato che, dalla documentazione prodotta in sede di revisione quadriennale con istanza prot. n. 10871 del 27 gennaio 2022, l'impresa non risulta coperta da idonea garanzia assicurativa per il periodo dal 18 aprile 2021 al 16 dicembre 2021 e che le quietanze di pagamento della polizza N. 726445145 Allianz, periodo di validità delle garanzie dal 17 aprile 2015 al 17 aprile 2021, necessitano di integrazione con il collegato contratto assicurativo, per individuare anche i massimali normativamente previsti;

esaminati gli atti del procedimento disciplinare, unitamente alla documentazione integrativa trasmessa successivamente, avviato con nota del 31 agosto 2023, prot. n. 67608, a carico dell'impresa in parola nella persona del legale rappresentante signor David Boniface Ghys, che è stato invitato a presentarsi all'audizione a distanza effettuata tramite collegamento

realizzato attraverso la piattaforma Google Meet in data 18 settembre 2023, come da verbale di audizione n. 23088/AU;

verificato che il mancato adempimento dell'obbligo di dotarsi di idonea garanzia assicurativa nell'esercizio dell'attività comporta una sanzione amministrativa per effetto della legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 comma 993;

tenuto conto che l'impresa in parola ha esercitato l'attività di agenti d'affari in mediazione nel settore immobiliare e con mandato a titolo oneroso per il periodo dal 18 aprile 2021 al 16 dicembre 2021 senza garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali e a tutela dei clienti, come previsto dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, art. 3 comma 5 bis, alterando, pertanto, l'equilibrio del mercato;

preso atto che il signor David Boniface Ghys ha stipulato, in data 16 dicembre 2021, polizza con efficacia retroattiva a copertura del periodo segnalato, come risulta dalla documentazione allegata all'istanza di revisione quadriennale;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, come da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 14/c del 3 novembre 2022, che dispone in tema di ripartizione dei compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n. 165/2001;

richiamato il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari agli agenti di affari in mediazione e con mandato a titolo oneroso, approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 5/c del 18 maggio 2023, che prevede una specifica disciplina per i casi di stipula di polizza con clausola di validità retroattiva;

tenuto conto che il responsabile del procedimento ha, pertanto, proposto di adottare il provvedimento di sospensione dell'attività per giorni tre a carico della società "Ghys David e C. S.a.s." (già "Salò Case di Ghys David Boniface e C. S.a.s."), nella persona del legale rappresentante signor David Boniface Ghys;

d e t e r m i n a

di adottare nei confronti della società "Ghys David e C. S.a.s." (già "Salò Case di Ghys David Boniface e C. S.a.s."), nella persona del legale rappresentante signor David Boniface Ghys, il provvedimento di sospensione dell'attività per giorni tre, precisamente il 6 e 7 aprile e il 13 aprile 2024;

a v v e r t e

che l'esercizio dell'attività nel periodo della sospensione implica l'inibizione perpetua all'esercizio dell'attività stessa;

che avverso il presente provvedimento può presentare ricorso gerarchico al Ministero delle Imprese e del Made in Italy entro 30 giorni dalla data di notifica dello stesso;

i n f o r m a

1. che è possibile prendere visione degli atti ed estrarne copia presentando richiesta di Accesso Documentale attraverso la piattaforma "SERVIZI online" presente sul sito camerale alla pagina: <https://servizionline.bs.camcom.it/front-rol/home/viewInformativa?tipologia=205>. L'accredito e l'accesso sono gratuiti. I casi particolari in cui viene escluso il diritto di accesso sono previsti dall'articolo 24 della legge 241/1990. Per tutte le informazioni relative all'Area anagrafica è necessario consultare il Supporto Specialistico sul sito camerale www.bs.camcom.it alla pagina <https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/bs;>

2. che i dati e/o le informazioni personali contenuti nel provvedimento citato, saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici nel pieno rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza nel trattamento.

IL DIRIGENTE
DELL'AREA ANAGRAFICA
(dott.ssa Cristiana Elena Taioli)